

AS1306 – REGIONE LAZIO - DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO DELLA REGIONE

Roma, 20 settembre 2016

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Regionali

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Dipartimento in merito alla Legge Regione Lazio n. 12 del 10 agosto 2016, recante "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione", l'Autorità, nella riunione del 14 settembre 2016, ha ritenuto di formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90.

La legge regionale in oggetto si compone di 37 articoli contenenti norme in materia di trasparenza, organizzazione e semplificazione amministrativa, politiche sociali, ambiente, sviluppo e competitività con particolare riferimento alla disciplina di locali, botteghe, attività storiche e agriturismo. In linea di principio, essa mostra una discreta attenzione rispetto alle previsioni aventi una possibile ricaduta di natura concorrenziale. L'articolo 36, ad esempio, prevede una clausola generale di compatibilità di tutte le previsioni della legge che dispongono l'erogazione di contributi e/o finanziamenti con le norme del TFUE in materia di aiuti di Stato e i Regolamenti di esenzione di volta in volta applicabili al singolo caso di specie.

Le uniche perplessità sono riconducibili all'articolo 20 che inserisce un nuovo articolo 57 bis nella precedente legge regionale n. 38/1998 (Norme sul governo del territorio) in materia di connessione tra aziende agricole e attività turistico-ricettive. In particolare, la norma richiede, al comma 3, che la superficie di terreno destinata ad attività agricole non possa essere in nessun caso inferiore al 90% della intera superficie aziendale e che la superficie destinata alle attività integrate e complementari (ricettività e turismo rurale, trasformazione e vendita dei prodotti, ristorazione e degustazione, attività culturali e didattiche, accoglienza ed assistenza animali) non possa essere maggiore di 30 ettari. La previsione in oggetto, verosimilmente volta a salvaguardare la natura propriamente "agricola" di una particolare tipologia di struttura ricettiva (agriturismo e simili) è, tuttavia, suscettibile di integrare una restrizione ingiustificata all'esercizio di un'attività economica nella misura in cui prescrive una soglia dimensionale minima che appare eccessivamente rigida (il 90% della superficie) rispetto all'interesse che si intende tutelare. Peraltro, la norma è destinata a trovare applicazione in maniera asimmetrica, dal momento che le disposizioni citate non si applicano alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della legge e, soprattutto, non prescrivono alcun obbligo a carico delle aziende agrituristiche già autorizzate.

L'articolo in questione ripropone dunque la tematica dei requisiti restrittivi e discriminatori introdotti dalle legislazioni regionali che rendono più difficoltosa l'apertura di nuovi esercizi commerciali. Questa costituisce una tematica già affrontata dall'Autorità che ha denunciato in più occasioni l'introduzione di vincoli ingiustificati agli esercizi commerciali, in contrasto, tra l'altro, con i principi di liberalizzazione posti dall'articolo 31, co. 2, del d.l. n. 201/2011 e con l'articolo 1 del d.l. 1/2012¹. E' evidente che la previsione di vincoli ingiustificati e discriminatori per l'autorizzazione di nuove strutture ricettive agrituristiche appare suscettibile di alterare le dinamiche concorrenziali del settore interessato. Al contrario, le esigenze di tutela della natura agricola di tali strutture ricettive ben potrebbero essere perseguite anche attraverso requisiti meno stringenti (anche di natura qualitativa) egualmente idonei a salvaguardare la prevalenza dell'attività agricola su quella turistico-commerciale.

L'Autorità ritiene, dunque, che l'articolo 20 della legge in esame, nei limiti suesposti, sia da ritenersi in contrasto con i principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza e, pertanto, presentare profili di incostituzionalità per violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90, salvo che non vengano rappresentate, entro trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione, eventuali ragioni ostantive alla pubblicazione.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

¹ [Ex multis, Parere AS960, Provincia di Trento – Disposizioni in materia di programmazione urbanistica; Segnalazione AS1067, Provincia Autonoma di Bolzano – Limitazioni della vendita al dettaglio nella zona produttiva]

